



06934780963, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 07.10.2013 al REA n. RM – 1384206, come da documento n. T 558279770 del 03.05.2024, acquisito d’ufficio, dell’A.T.I. fra lo stesso operatore economico e gli operatori economici **C.E.S.A. S.r.l., Mandante con quota del 15%**, con sede in, Roma, Viale Franco Angeli 5 – C.F.: 00351390786, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 19.02.1996 al REA n. RM – 692796 come da documento n. T 558280438 del 03.05.2024 acquisito d’ufficio, e **COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.r.l. in Forma abbreviata C.C.A. srl, Mandante con quota del 15%**, con sede in, Roma, Viale Franco Angeli 5 – C.F.: 04978531004, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 29.11.1995 al REA n. RM – 824178 come da documento n. T 558280940 del 03.05.2024 acquisito d’ufficio, formalizzata dopo la gara a norma dell’art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusta atto in data 12.10.2023 a rogito del Dott. Gianluca Anderlini Notaio in Roma rep. 49396 racc. n. 12691 registrato Agenzia Entrate di Roma 2 il 18.10.2023 n. 32004 S1T allegato al presente contratto (**Allegato n.1**).

L’operatore economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.** ha indicato, nell’istanza di partecipazione alla gara, come esecutore dei lavori l’operatore economico consorziato **LA FENICE srl** con sede legale in Roma, via S.Nicola da Tolentino n.15718 - Codice Fiscale: 14387151005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 06.07.2017 al REA n. RM – 1517165, come da documento n. T 558281331 del 03.05.2024, acquisito d’ufficio.-----

Il Procuratore speciale sig.Andrea Di Mattia interviene con procura del sig.

Salvatore Gucciardi Presidente del Consiglio di Amministrazione

dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA**

**AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.**, giusta atto del

02.02.2024 Rep. n.2163 Racc. n.1698 del Dott. Andrea Pinto Notaio in Lugo

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, registrato all'Agenzia

delle Entrate di Ravenna il 02/02/2024 n. 1267 Serie 1T allegato al presente

atto (**Allegato n.2**)

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io

Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante

non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge

16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

### **P R E M E S S O**

- che con determinazione dirigenziale n. 1148 del 14.04.2023 del Servizio n.

1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel

prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, ha attivato una

procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro con un unico

operatore economico, ex art.54, comma 3, del D.lgs.n.50/16, relativo ai *lavori*

*di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza*

*della Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II – Servizio 2*

*Viabilità Zona Nord Area 2*, dell'importo di € 3.563.893,28 soggetto a ribasso,

oltre ad € 241.106,72 per lavori in economia ed € 175.000,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di €

3.980.000,00 oltre IVA, per la durata di 48 mesi,

che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di 48 mesi decorrenti dal primo contratto applicativo, pari ad € 3.980.000,00 oltre IVA, senza importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo;

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da affidarsi mediante procedura negoziata, ex art.95 del D.lgs.n.50/16, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara in applicazione al metodo aggregativo-compensatore, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 04.08.2023 come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un punteggio tecnico pari a **60,25 punti** ed un punteggio per l'offerta economica pari a **17,34 punti** per un un punteggio complessivo pari a **77,59** punti con un ribasso del **27,500 %** da applicare ad ogni contratto applicativo, per un importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 3.980.000,00** inclusi **€ 175.000,00** per oneri della sicurezza ed **€ 241.106,72** per i lavori in economia oltre IVA, l'operatore economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.** mandatario con quota del 70%, con sede

in Roma, via Paolo Emilio 32 - C.F.: 06934780963, che partecipa per conto della propria consorziata esecutrice **LA FENICE srl** con sede legale in Roma, via San Nicola da Tolentino n.15/18, - C.F.: 14387151005, in A.T.I. con l'operatore economico **C.E.S.A. S.r.l.**, Mandante con quota del 15%, con sede in Roma, Viale Franco Angeli 5 – C.F.: 00351390786, e con l'operatore economico **COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.r.l. in Forma abbreviata C.C.A. srl**, Mandante con quota del 15%, con sede in, Roma, Viale Franco Angeli 5 – C.F.: 04978531004, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;

- che in data 16.05.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.3**);

- che l'Operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 2796 dell'11.08.2023 del Servizio 2 del Dipartimento II, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota dell'11.08.2023 Registro di Sistema n. PI036301-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Arch. Nohemy Quintero, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n.CMRC-0154301 in data 02.10.2023 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;--

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro,

si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione dei verbali di consegna dei lavori e delle relative polizze di garanzia di responsabilità civile (CAR) a copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE, conservati in atti:--

- Operatore Economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.** rilasciato dall'INPS n. 41378157 di protocollo con scadenza 15.10.2024;-

-Operatore Economico **C.E.S.A. s.r.l.** rilasciato dall'INAIL n.43945450 di protocollo con scadenza 28.09.2024;-

-Operatore Economico **C.C.A. s.r.l.** rilasciato dall'INAIL n.44080593 di protocollo con scadenza 09.10.2024;-

- Operatore Economico **LA FENICE s.r.l.** rilasciato dall'INAIL n. 43961174 di protocollo con scadenza 01.10.2024;-

- che con nota prot. n.PR\_RMUTG\_Ingresso\_0282555\_20230724 in data 24.07.2023 per l'operatore economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l** e per l'operatore economico consorziato **LA FENICE s.r.l.** è stata inviata, ex art.87 D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma;

- che il sig. Salvatore Gucciardi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.**, in data 06.05.2024 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R.

n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'operatore economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto;

- che il sig. Alessandro Di Pietrantonio nella sua qualità di Legale rappresentante dell'operatore economico **LA FENICE s.r.l**, in data 06.05.2024 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stesso, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto;

- che con nota prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0321838\_20230828 in data 28.08.2023 per l'operatore economico **C.E.S.A. srl** è stata inviata, ex art.87 D.Lgs.159/11 la richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Roma;

- che i sigg. Maurizio Lucarelli e Franco Righi nella loro qualità di Amministratori dell'operatore economico **C.E.S.A. srl**, in data 07.05.2024 hanno reso entrambi una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservate nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'operatore economico stesso, a loro carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto;

- che è stata acquisita per l'operatore economico **C.C.A. S.r.l.** la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 02.04.2024 prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0129047\_20240402 dalla quale risulta che, a carico

del suindicato operatore economico e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0082729 del 13.05.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalle suindicate richieste di comunicazione antimafia riferite agli Operatori economici: **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l, LA FENICE s.r.l e C.E.S.A. srl**, ed alla comunicazione antimafia acquisita per l'operatore economico **C.C.A. srl**, non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

#### **CIO' PREMESSO**

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali**

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

#### **Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti**

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore

economico, che, a mezzo del Sig. Andrea DI MATTIA accetta, l'esecuzione del presente Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade di competenza della "Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento II – Servizio 2 Viabilità Zona Nord Area 2.--

**- Art.3- Documentazione allegata al contratto**

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.1148 del 14.04.2023:

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi

c) elenco strade;----

d) piano di sicurezza e coordinamento;

e) relazione tecnica.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)**, (**Allegati n. 4, 5, 6, 7, 8**) unitamente all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica (**Allegati n.9,10**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, la polizza di garanzia indicata ai successivi articoli.

**Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro**

L'ammontare del presente contratto è di € **3.980.000,00 (euro tremilioninovecentottantamila/00 )** IVA esclusa. Il costo della manodopera

indicato nell'offerta è pari ad € 876.576,00. La spesa complessiva, compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno predisposte per ogni contratto applicativo. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore economico fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale pari al **27,500 %**, offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 3.980.000,00** oltre IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto di Accordo Quadro, non è previsto importo minimo garantito. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.15 del C.S.A., dovranno prevedere di regola: **a)** L'oggetto degli interventi da eseguire; **b)** La descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera; **c)** I luoghi interessati dagli interventi; **d)** L'importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta offerto; **e)** I termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità; **f)** Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione; **g)** I documenti previsti per la sicurezza.

**Art.5- Polizza fidejussoria definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. B.2023.1255996 rilasciata dalla ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia- Roma via Bissolati,54 in data 11.10.2023, per l'importo complessivo di € 696.652,50. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso delle seguenti certificazioni ISO 9001:2015: - **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.** rilasciata da Istituto Giordano certificato No. 3386 Rev. 0 R0 avente scadenza il 08.09.2024; - **C.E.S.A. s.r.l.** rilasciato dalla C.M. certificato n. n-ro SGQ/121/24-01 avente scadenza il 11.01.2025;- **C.C.A. s.r.l.** rilasciato dalla BUREAU VERITAS ITALIA spa certificato n. IT312363 avente scadenza il 09.01.2025; -**LA FENICES.r.l.** rilasciato dalla ICMQ spa certificato n. 1310 avente scadenza il 31.03.2026, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)**

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa per ogni

contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

**Art.7- Validità polizza**

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

**Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro**

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dal primo contratto applicativo. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 19 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

**Art.9 – Modalità di liquidazione**

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

#### **Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione**

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

#### **Art.11- Anticipazione e pagamenti**

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni **contratto applicativo** come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 24 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 25 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

#### **Art.12- Determinazione dei prezzi**

Trova applicazione l'art.29 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

### **Art.13- Subappalto**

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 53, 54 e 55 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- . L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *40 % delle lavorazioni rientranti nella CATEGORIA OG3 e 40 % delle lavorazioni rientranti nella CATEGORIA OS10* , ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

### **Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza**

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico consegna il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, prima di ogni contratto applicativo.--

### **Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

### **Art.16 - Inadempienze contrattuali**

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti

che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

E' vietata la cessione del presente contratto.

**Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione**

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

**Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale**

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

#### **Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali**

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

#### **Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.

#### **Art.22- Trattamento dei dati personali**

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

#### **Art. 23 - Recesso**

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti richieste di comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico BDNA- Prefettura di Roma: - per l'operatore economico **CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SOC. CONS. a r.l.** e per l'operatore economico **LA FENICE srl** prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0282555\_20230724 in data 24.07.2023, per l'operatore economico **C.E.S.A. srl**, prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0321838\_20230828 in data 28.03.2023, ed alla comunicazione antimafia acquisita per l'operatore economico **C.C.A. srl** prot. n. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0129047\_20240402 del 02.04.2024, siano accertate cause ostative. ----

#### **Art.24- Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,

con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

#### **Art.25- Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

#### **Art.26 – Foro competente**

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in, via Paolo Emilio 32, Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me

Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano,  
a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono  
unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene  
attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO firmato Andrea DI MATTIA

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara  
espressemente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni  
seguenti del presente contratto:

**Art.8- Tempi di esecuzione e penali**

**Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione**

**Art.13- Subappalto**

**Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto**

**Art.16- Inadempienze contrattuali**

**Art.17- Divieto di cessione del contratto-**

**Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione**

**Art.23- Recesso**

**Art.26- Foro competente**

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Andrea DI MATTIA.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in  
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.